

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Campodarsego, 30 settembre 2024

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G - 8/2024

OGGETTO: *Aggiornamento fiscale*

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13

Con la nostra circolare G 4/2024 del 20/03/2024 venivano illustrate le principali caratteristiche del Concordato Preventivo Biennale, di seguito sintetizzate.

Il D.Lgs. 13/2024, attuativo della legge delega fiscale (legge n. 111/2023) in materia di accertamento tributario, introduce il **concordato preventivo biennale** che consente al contribuente di accettare la proposta formulata dall'Amministrazione finanziaria, concordando, in via preventiva e per due anni, rinnovabili, il reddito imponibile/valore della produzione da assoggettare all'imposizione diretta (Irppe o Ires) e all'Irap. A fronte della garanzia di versare le imposte sul "reddito minimo" pari a quello concordato, il legislatore esonera da imposte l'eventuale eccedenza di reddito effettivo.

Il **primo biennio interessato dalla proposta è il 2024-2025**, ma è già previsto il rinnovo della proposta per il biennio successivo in presenza dei relativi requisiti.

N.B. L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato non solo ai soggetti ISA ma **anche ai contribuenti forfettari**. Si evidenzia che per tali ultimi soggetti, in via sperimentale, l'applicazione del concordato è limitata al 2024.

Gli effetti che si producono con l'accettazione della proposta sono i seguenti:

1° effetto: il contribuente si obbliga a dichiarare gli importi concordati per i due periodi d'imposta oggetto di concordato, fatto salvo il verificarsi di casi eccezionali;

2° effetto: il reddito e il valore della produzione effettivamente conseguiti, quindi sia in misura superiore sia inferiore rispetto agli importi concordati, non sono fiscalmente rilevanti;

3° effetto: l'adesione non produce effetti ai fini Iva che quindi continua ad applicarsi secondo le modalità ordinarie;

4° effetto: il contribuente resta vincolato a tutti gli ordinari adempimenti previsti per le imposte sui redditi, per l'Irap e per l'Iva;

5° effetto: gli accertamenti di cui all'articolo 39 del Dpr n. 600/1973 non possono essere effettuati, fatto salvo il caso in cui, in esito all'attività istruttoria che è sempre consentita, l'AdE riscontrasse una delle cause di decadenza dal CPB;

6° effetto: i soggetti Isa godono dell'estensione dei benefici riconosciuti, ordinariamente, soli ai contribuenti più affidabili (comma 11 dell'articolo 9-bis, Dl n. 50/2017).

Il contribuente, qualora volesse aderire, trasmette all'AdE **entro il 31 ottobre** la sua **adesione** tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.

In questa fase lo Studio sta individuando i Sigg. Clienti che presentano i requisiti per poter accedere al Concordato preventivo; conseguentemente tali Clienti riceveranno una e-mail informativa sull'argomento, corredata dalla "scheda di incarico" con la quale ciascun Cliente comunicherà, eventualmente, la propria intenzione di affidare allo Studio l'incarico di valutare la convenienza della proposta di Concordato.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

CREDITO D'IMPOSTA "TRANSIZIONE 5.0": EMANATE LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Nell'ambito del DL n. 19/2024, c.d. "Decreto PNRR 4" è stato riconosciuto il credito d'imposta "Transizione 5.0" a favore delle imprese che avviano dall'1.1.2024 e completano entro il 31.12.2025 progetti di innovazione aventi ad oggetto **nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali** da cui derivi una **riduzione dei consumi energetici**.

Recentemente il MiMIT:

- con il Decreto 24.7.2024 ha definito le modalità attuative dell'agevolazione in esame;
- con il Decreto 6.8.2024 ha reso nota l'apertura della piattaforma per la **presentazione della comunicazione preventiva / comunicazione di conferma**.

Come confermato dall'art. 3, DM 24.7.2024 il credito d'imposta in esame **spetta alle imprese**, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile / fiscale.

Il beneficio può essere usufruito anche dalle **imprese che adottano regimi forfetari** di determinazione del reddito (ad esempio, **contribuenti forfetari**).

Il credito d'imposta in esame **non spetta** alle imprese:

- in **liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo** senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- **destinatari di sanzioni interdittive** ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;
- che **non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli **obblighi di versamento dei contributi** previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

PROGETTI DI INNOVAZIONE AGEVOLABILI

L'agevolazione è riconosciuta per i progetti di innovazione aventi ad oggetto investimenti in **beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui alle** (note) **Tabelle A e B**, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017):

- destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
- **avviati dall'1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025**.
- **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- a condizione che tramite gli stessi sia conseguita complessivamente:
 - una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%;
ovvero, **alternativamente**
 - una **riduzione dei consumi energetici dei processi** oggetto dell'investimento **non inferiore al 5%**.

Come specificato nella citata Relazione, costituiscono "processi interessati" i procedimenti tecnici, le fasi di lavorazione o le attività correlate e integrate nella catena del valore, che utilizzano delle risorse (input del processo) finalizzate alla produzione di un prodotto / servizio / una parte essenziale dello stesso.

BENI MATERIALI E IMMATERIALI (TABELLE A e B)

Come sopra accennato, sono agevolabili gli investimenti in:

- beni **materiali** nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui alla **Tabella A**, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura;
- beni **immateriali** nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui alla **Tabella B**, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi / piattaforme / applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding).

N.B. I beni oggetto di investimento di cui alle predette Tabelle A e B sono i medesimi per i quali spetta il credito d'imposta beni strumentali "Industria 4.0" ex Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BENI E INTERCONNESSIONE

Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli nelle citate Tabelle A e B e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale va comprovata, come previsto dall'art. 16, DM 24.7.2024 da un'**apposita perizia asseverata** rilasciata da un ingegnere / perito industriale iscritto nel rispettivo Albo professionale o da un Ente di certificazione accreditato.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

N.B. Per i beni di **costo unitario non superiore a € 300.000**, l'obbligo di perizia può essere adempiuto tramite una **dichiarazione resa dal legale rappresentante**.

ULTERIORI PROGETTI DI INNOVAZIONE AGEVOLABILI

Come previsto dall'art. 4, comma 2, DM 24.7.2024 **tra i progetti di innovazione agevolabili** che consentono una riduzione dei consumi energetici sono **compresi**:

- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa finalizzati all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta (tali beni entrano in esercizio entro 1 anno dalla data di completamento del progetto di innovazione);
- le **spese per la formazione del personale** finalizzate all'acquisizione / consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

INVESTIMENTI ESCLUSI

In base a quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, DM 24.7.2024, sono **esclusi** dal beneficio gli investimenti in:

- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni ricompresi nei seguenti gruppi.

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 - imbottigliamento di acque minerali naturali	Conduttore	8,0%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4/b - stabilimenti termali, idrotermali	Conduttore	8,0%
		Specie 4 e 5 - ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 - trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Non sono altresì **agevolabili**, ai sensi dell'art. 5, DM 24.7.2024 i **progetti di innovazione destinati:**

- **ad attività / attivi** direttamente connessi all'uso dei **combustibili fossili, compreso l'uso a valle;**
- **ad attività** nell'ambito del **sistema di scambio di quote di emissione** dell'UE (ETS) che generano **emissioni di gas a effetto serra** previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- **ad attività** connesse a **discariche di rifiuti / inceneritori /** impianti di trattamento meccanico biologico;
- **ad attività** nel cui processo produttivo sia generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.

Infine **non** sono **agevolabili** i progetti di investimento in **beni gratuitamente devolvibili** delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti se:

- l'effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Ente pubblico concedente;
- sono previsti meccanismi, incluso l'adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, o la contribuzione del soggetto concedente, che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi.

AVVIO / COMPLETAMENTO PROGETTO DI INVESTIMENTO

Sono agevolabili i progetti di innovazione aventi ad oggetto i predetti beni **avviati dall'1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025**. In base all'art. 4, DM 24.7.2024:

- la **data di avvio** del progetto di innovazione corrisponde a quella del **primo impegno giuridicamente vincolante** ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- il progetto di innovazione si intende **completato** alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare nel caso in cui l'**ultimo investimento** ha ad oggetto:
 - **beni materiali e immateriali** di cui alle citate Tabelle A e B, alla **data di effettuazione** degli investimenti individuata ai sensi dell'art. 109, TUIR, a prescindere dai Principi contabili applicati;
 - **beni materiali** finalizzati all'**autoproduzione** di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla **data di fine lavori** degli stessi beni;
 - **attività di formazione** finalizzate all'acquisizione / consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla **data di sostenimento** dell'esame finale.

CALCOLO RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI

Come stabilito dall'art. 9, DM 24.7.2024, la **riduzione dei consumi energetici è calcolata:**

- confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili mediante gli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento;
- con riferimento al medesimo bene / servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l'individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento;
- rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo.

Merita evidenziare che:

- qualora **non si disponga** di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una **stima** operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili;
- per le **imprese attive / che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi** resi da almeno 6 mesi dall'avvio del progetto di innovazione e non dispongono di dati per la misurazione diretta ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai **consumi medi** registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Per le imprese di **nuova costituzione** i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:

- la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento almeno 3 beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati UE / SEE, nei 5 precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento in base a quanto previsto al punto precedente;
- la determinazione del consumo della struttura produttiva / processo interessato dall'investimento quale somma dei consumi di cui al punto precedente.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure, differenziate per scaglione di investimento e a seconda della percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione.

Importo investimento	Credito d'imposta Transizione 5.0		
	Riduz. consumi energetici: dal 3% al 6% (struttura produttiva) ovvero dal 5% al 10% (processi)	Riduz. consumi energetici: superiore al 6% fino al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 10% fino al 15% (processi)	Riduz. consumi energetici: superiore al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 15% (processi)
Fino a € 2.500.000	35%	40%	45%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	15%	20%	25%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10%	15%

Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 50.000.000 per ciascun anno

Va considerato che:

- in presenza di progetti di innovazione che prevedono **investimenti superiori al predetto limite**, il credito d'imposta è riconosciuto sulla base del limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a € 50.000.000 annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione;
- la misura dell'agevolazione riconosciuta è calcolata in base della riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia o, in alternativa, della riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento, conseguita dal progetto di innovazione, tramite gli investimenti in beni di cui alle citate Tabelle A e B, indipendentemente dall'ammontare delle spese agevolate, in ogni caso, non superiori a € 50.000.000 annui;
- il **beneficio è aumentato** di:
 - un importo complessivamente non superiore a **€ 10.000** per le spese sostenute dalle **PMI** per adempiere agli obblighi di certificazione attestanti la riduzione dei consumi energetici;
 - un importo non superiore a **€ 5.000** per le spese sostenute dai **sogetti** beneficiari dell'agevolazione in esame **non obbligati per legge alla revisione legale** dei conti per adempiere all'obbligo di certificazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

La fruizione del credito d'imposta in esame è subordinata alla presentazione in via telematica di **3 distinte comunicazioni** ("preventiva", "di conferma" relativa all'effettuazione degli ordini e "di completamento") utilizzando gli specifici modelli disponibili sulla predetta piattaforma.

La **comunicazione preventiva** rispetto al completamento del progetto di innovazione:

- contiene le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, inclusa la data di avvio / completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, nonché l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante;

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

- va corredata dalla **certificazione ex ante** attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati beni materiali e immateriali di cui alle Tabelle A e B. La certificazione va **rilasciata da un valutatore indipendente** (Esperto in Gestione dell'Energia - EGE, Società di Servizi Energetici - ESCo, Ingegnere iscritto nelle sezioni A e B dell'Albo professionale, Perito industriale / Perito industriale laureato iscritto nelle sezioni "Meccanica ed efficienza energetica" e "Impiantistica elettrica ed automazione" dell'Albo professionale con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi);
- è inviata con riferimento ad una struttura produttiva per la quale:
 - non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione oggetto di comunicazioni preventive già trasmesse, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta (mancato invio delle comunicazioni / integrazioni documentali);
 - sono stati completati progetti di innovazione in relazione ai quali il GSE ha comunicato l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

Entro 5 giorni dall'invio della comunicazione preventiva il GSE, verificata la completezza della documentazione, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, **comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato.**

A seguito dell'avvenuta prenotazione ed **entro 30 giorni** dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato, l'impresa invia una **comunicazione di conferma** relativa all'effettuazione degli ordini, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli **ordini accettati dal venditore** con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti relativi ai beni materiali e immateriali sia dei beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

A seguito del completamento del progetto di innovazione, e **in ogni caso entro il 28.2.2026**, va trasmessa la **comunicazione "di completamento"** contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta, nonché l'attestazione del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa UE e nazionale (ad esempio, comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi, assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9, Regolamento UE n. 241/2021).

La comunicazione di completamento è corredata dalla **certificazione ex post** attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Entro 10 giorni dalla presentazione della **comunicazione di completamento**, il GSE comunica all'impresa **l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione**, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato.

N.B. Le comunicazioni in esame sono presentate esclusivamente in via telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione "Transizione 5.0" del sito Internet del GSE all'indirizzo <https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/transizione-5-0>.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da un'**apposita certificazione contabile** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dotato di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un Revisore legale dei conti / Società di revisione legale dei conti.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 18, DM 24.7.2024, le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa UE e nazionale assicurando tra l'altro:

- la **comunicazione** dei dati relativi al **titolare effettivo** del destinatario dei fondi ai sensi dell'art. 3, punto 6, Direttiva UE n. 849/2015;
- il rispetto del principio DNSH (Principio di non arrecare danno agli obiettivi ambientali);
- l'assenza del doppio finanziamento di cui all'art. 9, Regolamento UE n. 241/2021;
- l'espressa autorizzazione alla Commissione UE, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Corte dei conti e, se del caso, alla Procura Europea (EPPO) a esercitare i diritti di cui all'art. 129, par. 1, Regolamento UE n. 1046/2018 tra cui il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto;
- il rispetto, ove pertinenti, degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34, Regolamento UE n. 241/2021, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse UE – NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell'emblema dell'UE.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel / Fisconline):

- **decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE** dell'ammontare spettante;
- entro il 31.12.2025.

N.B. Il credito **non utilizzato** entro il 31.12.2025 è **riportabile** in avanti e utilizzabile in **5 quote annuali** di pari importo.

Ai fini della compensazione:

- **non sono applicabili i limiti** di € 2.000.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000 e € 250.000 annui per l'indicazione nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non opera la previsione** di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame:

- **non può essere ceduto / trasferito** "*neanche all'interno del consolidato fiscale*";
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- **è cumulabile** con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
- non è cumulabile:
 - con il credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno;
 - con il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali "Industria 4.0".

DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE

Come previsto dall'art. 21, DM 24.7.2024 l'impresa **decade** totalmente / parzialmente dal diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero l'importo del credito d'imposta prenotato è ridotto in tutto o in parte al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- in data antecedente al 31.12 del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i **beni agevolati sono ceduti a terzi / destinati a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa / destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio del riscatto per i beni acquisiti in leasing. Al verificarsi della causa di decadenza in esame non sono applicate sanzioni e interessi se entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi l'impresa provvede al riversamento del maggior credito d'imposta utilizzato.

È possibile continuare ad usufruire dell'agevolazione anche in caso di cessione del bene agevolato purché si provveda alla relativa **sostituzione con un bene avente i medesimi requisiti**.

N.B. Se il **costo di acquisizione** dell'investimento sostitutivo è **inferiore a quello del bene originario** la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento;

- fino al 31.12 del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, **non è mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici** conseguito dal progetto di innovazione;
- **mancata entrata in esercizio dei beni** materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, **entro 1 anno** dalla data di completamento del progetto di innovazione;
- assenza di uno / più requisiti di ammissibilità, fino alla data di invio da parte del GSE della comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
- false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura del Decreto in esame;
- mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo e sul divieto di doppio finanziamento, nonché delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH;
- mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d'imposta;
- impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- altre violazioni / inadempimenti da cui consegue l'inesistenza ovvero la non spettanza, anche parziale, del credito d'imposta.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

ADDIO AL PIN INPS

(Inps, circolare n. 77 del 2 luglio 2024)

Con la circolare n. 77 del 2 luglio 2024 l'Inps ha comunicato che, a partire dal 1° settembre 2024, l'accesso ai servizi Inps con il Pin Inps non sarà più consentito anche da parte di aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari di cui alla L. 12/1979.

NOVITÀ IN TEMA DI RIADDEBITO DELLE SPESE TRA MEDICI ASSOCIATI

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 161/E del 26 luglio 2024)

Con la risposta a interpello n. 161/E/2024 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che si rende applicabile alle Associazioni della medicina di gruppo costituite da medici di medicina generale, l'esenzione Iva di cui all'articolo 10, comma 2, D.P.R. 633/1972. Nel caso di specie, pertanto, alle operazioni di riaddebito delle spese comuni della sede associativa da parte dell'Associazione istante ai medici associati, troverà applicazione il regime di esenzione dall'Iva di cui all'articolo 10, comma 2, D.P.R. 633/1972.

REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO: PROROGA VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'articolo 7, D.L. 113/2024 (c.d. "Decreto Omnibus") dispone la proroga al 30 settembre 2024 del termine per il versamento della prima rata delle imposte sostitutive dovute nel caso di adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino ai sensi dell'articolo 1, commi 78-85, Legge di bilancio 2024. Tale ultima disposizione propone la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino, determinandone la corretta valutazione alla situazione di giacenza effettiva, sulla falsa riga di quanto già previsto in passato con la L. 488/1999.

Sotto il profilo soggettivo, possono beneficiare della misura agevolativa in rassegna gli esercenti attività di impresa che, ai fini della redazione del bilancio, non adottano i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs).

Con l'occasione ci è gradito porgere i più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI S.R.L.